Lettura ragionata del "contratto per prestazioni di lavoro autonomo a norma degli artt. 2222 e ss. C.C." predisposto da ANDI

La presente guida vuole costituire un ausilio per meglio comprendere la portata delle previsioni contenute nel contratto di collaborazione allegato nonché per favorirne un utilizzo informato e consapevole, anche in considerazione del fatto che il format messo a disposizione da ANDI contiene solo una cornice contrattuale generale, che dovrà essere oggetto di specifiche integrazioni tenendo conto delle peculiarità di ogni singolo caso.

Prima di procedere alla disamina del testo contrattuale, pare opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale, in difetto delle quali la messa a disposizione del format contrattuale potrebbe risultare vana, o quantomeno non adeguatamente efficace.

Al di là del *nomen iuris* utilizzato dalle parti per qualificare il contratto, infatti, deve essere chiaro che l'obiettivo (dichiarato) di salvaguardare la natura autonoma del rapporto potrà essere perseguito solo con l'adozione di "buone pratiche" atte a scongiurare il verificarsi, in concreto, di condotte non rispettose dei margini di autonomia che devono necessariamente caratterizzare l'operatività quotidiana dei collaboratori

Qualora il quadro effettivo dovesse discostarsi dallo schema contrattuale, infatti, potrebbe sempre essere rivendicata e accertata la natura subordinata del rapporto di collaborazione, e ciò non solo ad opera dello stesso collaboratore, ma anche per iniziativa degli organi ispettivi dell'ITL o dell'INPS che, in caso di accesso ispettivo (es. intervistando i professionisti o i dipendenti dello studio), potrebbero sollevare dubbi o peggio ancora contestazioni sulla reale qualificazione del rapporto, con tutti i riflessi del caso sul piano contributivo e sanzionatorio.

L'elaborato contrattuale è composto da una parte "fissa" – volta a disciplinare il contenuto essenziale del rapporto di scambio che verrà ad instaurarsi tra lo Studio e il Collaboratore – e una parte "opzionale" , contenente i patti accessori che – ove ritenuti utili e funzionali per il perseguimento degli scopi contrattuali – potranno essere adottati dalle parti per introdurre e disciplinare aspetti ulteriori, come quelli relativi all'obbligo di esclusiva o la modalità di determinazione del compenso.

Contenuti dell'articolato contrattuale.

Le **Premesse** delineano i presupposti generali da cui muove l'intesa contrattuale che le parti si accingono a sottoscrivere, presupposti che possono essere sintetizzati nei termini seguenti:

(i) necessaria previsione di un rapporto di collaborazione di natura autonoma (pur nel rispetto delle modalità di coordinamento pattuite tra le parti);

(ii) impegno delle parti stesse ad attenersi alle previsioni della deontologia medica nonché al Codice Etico, al Regolamento e allo Statuto di ANDI;

(iii) riconoscimento reciproco in termini di competenze e professionalità, requisiti imprescindibili per un corretto esercizio dell'attività odontoiatrica.

BOZZA RISERVATA

In quest'ottica, è opportuno che venga escluso (o quantomeno fortemente limitato) il ricorso ad accordi *a latere* (anche nella forma dei cc.dd. “disciplinari d'incarico”) aventi contenuto difforme rispetto a quanto previsto dal format contrattuale, tanto più ove suscettibili di dar luogo a pattuizioni volte a limitare i margini di autonomia del collaboratore.

Passando ad esaminarla parte dispositiva del contratto-tipo, si osserva quanto segue.

Lo scopo dell’**articolo 1** è quello di rafforzare la efficacia normativa delle Premesse, che vengono così incorporate nel testo contrattuale, formandone parte integrante.

Gli **articoli 2 e 3** descrivono l'oggetto della prestazione e i comportamenti accessori che dovranno essere posti in essere dalle parti per assicurare una corretta esecuzione del contratto.

Particolare attenzione viene dedicata all'autonomia del collaboratore, che – come accennato *supra* -dovrà essere salvaguardata e rispettata anche nella fase di esecuzione del contratto. Contestualmente, però, si precisa che il collaboratore sarà tenuto a coordinarsi con il committente al fine di assicurare la corretta esecuzione dei servizi in favore della clientela nonché, ovviamente, ad operare nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizio dell'attività medica, oltre che in osservanza dei basilari canoni deontologici (ivi compresi il Codice Etico, lo Statuto e il Regolamento di ANDI) e dell'obbligo di riservatezza ribadito al successivo **articolo 8**.

Dunque, i margini di autonomia del collaboratore non vengono declinati in forma assoluta, trovando al contrario essi un limite nelle indicazioni e delle direttive generali che ben possono essere impartite al collaboratore dal titolare dello studio, specie ove necessarie per assicurare una migliore resa dei servizi e/o una migliore organizzazione dell’attività dello studio.

L’**articolo 4** contiene alcune ovvie precisazioni in merito alla titolarità dei macchinari e delle attrezzature utilizzate per rendere la prestazione, che restano di pertinenza dello studio, mentre l'**articolo 5** sancisce la natura personale e fiduciaria dell'incarico, con divieto di cessione a terzi del contratto di collaborazione.

L'**articolo 6**, relativo al compenso, è stato redatto volutamente con formula generica, in modo tale da lasciare spazio alla determinazione delle parti, le quali – trattandosi di collaborazione autonoma – godono di un’ampia libertà (entro un limite di ragionevolezza) nella determinazione pattizia della struttura e dell’entità del corrispettivo economico cui il collaboratore ha diritto.

L'**articolo 7** è teso a regolamentare la durata del contratto (anche in questo caso, lasciando alle parti la facoltà di scegliere se instaurare un contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato) e la modalità di recesso, salvaguardando in ogni caso la facoltà di libero recesso delle parti con il solo onere del preavviso.

Al successivo **articolo 9** viene poi disciplinata anche la risoluzione anticipata del contratto, precisando come la stessa sia sempre possibile in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali o in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione dal lato del collaboratore, anche per perdita dei titoli professionali e abilitanti per lo svolgimento dell'attività odontoiatrica.

BOZZA RISERVATA

L'**articolo 10** introduce un tentativo obbligatorio di conciliazione da esperirsi, in caso di controversie, davanti agli organismi competenti di ANDI. Oltre a fungere da strumento deflattivo del contenzioso, la clausola in esame si propone di rafforzare il ruolo istituzionale di ANDI, con il riconoscimento di una rilevante funzione conciliativa.

L'**articolo 11**, rubricato "Clausola risolutiva espressa", si propone l'obiettivo di rafforzare l'efficacia delle previsioni contrattuali prevedendo la possibilità di risolvere automaticamente il vincolo contrattuale a fronte di violazioni o inadempimenti particolarmente gravi, preventivamente individuati dalle parti.

L'**articolo 12** E'stata valutata la possibilità di un patto di non concorrenza, possibile da un punto di vista civilistico, ma incompatibile con il Codice Deontologico dove, agli articoli 23 e 27, viene tutelata come valore supremo la libera scelta del medico da parte del paziente senza nessun tipo di interferenza. In merito abbiamo anche chiesto un parere legale alla FNOM-CEO che riportiamo in allegato che conferma quanto già affermato.

È stata prevista invece una possibile pattuizione alternativa, volta unicamente a disciplinare il "passaggio di consegne", che il Professionista e lo Studio dovranno effettuare all'atto della cessazione del rapporto. La disciplina in esame mira essenzialmente a garantire la facoltà di scelta del paziente, ma anche a tutelare la posizione dello Studio, prevedendosi l'onere di designare un Professionista interno allo Studio – diverso da quello "uscente" del quale il paziente avrà, comunque, il riferimento – cui il paziente potrà rivolgersi per proseguire nei percorsi terapeutici già avviati presso lo Studio. Contestualmente, è stato altresì previsto un rafforzamento degli obblighi di riservatezza/segretezza gravanti sul Collaboratore, prevedendosi in particolare uno specifico obbligo di restituzione delle cartelle cliniche; obbligo che, se disatteso, potrebbe anche dare luogo all'applicazione di una penale.

BOZZA RISERVATA